



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911

protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 111 del 19-07-2023

OGGETTO: Presa atto Sentenza n. 23 del 12 giugno 2023 emessa dal Giudice di Pace di Lercara Friddi nella causa iscritta al n. 41 R.G. anno 2022, Promossa dal Sig. D.M.B. C/COMUNE DI ALIA - Determinazioni.

L'anno duemilaventitre, il giorno 19, del mese di luglio, alle ore 12:30, nella sede municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTE	ASSENTE
GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	X	
SIRAGUSA GAETANO	VICE SINDACO		X
MICELI LUCIA PAOLA	ASSESSORE		X
VICARI SALVATRICE	ASSESSORE	X	
LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE	X	

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Dal Servizio affari legali e contenzioso, viene sottoposta alla Giunta municipale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi, notificato il 19 agosto 2022 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 11537, il sig. D. M. B., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Di Gioia ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo, in Roccapalumba, citava questo Comune, in persona del legale rappresentante pro-tempore a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi all'udienza del 14 novembre 2022, ore 09.00 e seguenti nei locali di via Vittorio Emanuele II n. 6, con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall'art.319 c.p.c. e con espresso avvertimento che in difetto di loro presenza si procederà in sua contumacia;

ACCERTATO che la controversia concerne la richiesta del risarcimento del danno riportato dall'autovettura del sig. D. M. B. il quale, trovandosi a transitare in data 25 marzo 2022 la via Palermo all'altezza dell'autofficina del sig. M. S., non avvedendosi di una buca presente sulla sede viaria, la danneggiava;

DATO ATTO che con il succitato atto di citazione il sig. D. M. B. ha chiesto al Giudice di Pace di Lercara Friddi, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Alia del sinistro, dei danni riportati dall'autovettura, e al risarcimento dei danni quantificati nella somma di euro 1.605,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze e onorari;

EVIDENZIATO che con deliberazione n. 115 del 16 settembre 2022, la Giunta municipale prendeva atto del suddetto atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi promosso dal sig. D.M.B. e assumeva congiuntamente la procedura da seguire in ordine alla costituzione in giudizio nel procedimento in argomento;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta municipale n. 134 del 19 ottobre 2022 con la quale si è proceduto alla nomina dell'avv. Campo Giulia con studio in Catania del Foro di Ragusa, la quale si è resa disponibile ad accettare l'incarico;

EVIDENZIATO che la controversia in argomento (R.G. n. 41/2022) è stata decisa con sentenza n. 23 del 12 giugno 2023, depositata in cancelleria il 28 giugno 2023, trasmessa dal legale dell'Ente con nota prot. n. 10577 del 12 luglio 2023, con la quale il Giudice di Pace di Lercara Friddi accoglie la domanda dell'attore e condanna il comune di Alia al risarcimento dei danni pari ad euro 1.605,00, oltre IVA.

DATO ATTO che il legale nominato in rappresentanza dell'Ente, con relazione sull'esito del procedimento R.G. n. 41/2022, trasmessa unitamente alla sentenza con la nota surriferita, ritiene appellabile la sentenza e precisa che in assenza di notificazione da parte dell'attore, il termine per proporre appello scade il 30 gennaio 2024;

DATO ATTO altresì che con nota pec prot. n. 10870 del 18 luglio 2023 il legale dell'Ente, in riferimento alla causa in oggetto, comunicava che la sentenza n. 23 le è stata notificata dall'avvocato della controparte in data 13 luglio 2023, e pertanto il termine per proporre appello scadrà in data 12 settembre 2023;

RITENUTO pertanto di dover proporre alla Giunta municipale la seguente proposta di deliberazione, al fine di demandare al Responsabile del servizio i conseguenziali adempimenti;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

ATTESO:

-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi", settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo, tra gli altri, è stato affidato al Segretario il "Servizio affari legali e contenzioso";

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.505 del 3 agosto 2022, sono stati nominati i Responsabili dei servizi e degli uffici alla diretta dipendenza del Segretario a seguito della modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed organigramma dell'Ente;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di prendere atto, di conseguenza, della sentenza n. 23 del 12 giugno 2023, depositata in cancelleria il 28 giugno 2023, emessa dal Giudice di Pace di Lercara Friddi sul procedimento promosso dal sig. D.M.B. c/Comune di Alia (R.G. n. 41/2022) e trasmessa dal legale dell'Ente con nota prot. n. 10577 del 12 luglio 2023 unitamente alla relazione, che rispettivamente allegate alla presente sotto le lettere "A" e "B", ne costituiscono parte integrante e sostanziale, al fine di concordare congiuntamente le iniziative da intraprendere al riguardo;

3-di dare atto:

-che il presente provvedimento, non comportando oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita di parere di regolarità contabile;

-che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

-che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella dipendente Maria Grazia Gibiino, "Area esecutori esperti";

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;

4-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

Alia, 197 luglio 2023

IL RESP. BILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia GIBIINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Det. sindacale n.297/2022)
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addì 19-07-2023

Il Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE Dott. GAETANI LISEO SALVATORE

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Presa atto Sentenza n. 23 del 12 giugno 2023 emessa dal Giudice di Pace di Lercara Friddi nella causa iscritta al n. 41 R.G. anno 2022, Promossa dal Sig. D.M.B. C/COMUNE DI ALIA - Determinazioni.

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario generale, dott. Salvatore Gaetani Liseo;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO, anche in considerazione della relazione del legale dell'Ente sull'esito del procedimento, giusta nota prot n. 19577 del 12 luglio 2023 agli atti dell'ufficio, che sussistono le condizioni per procedere ad appellare la sentenza e costituirsi in giudizio;

RITENUTO, altresì, data l'imminenza del termine di scadenza per procedere in tal senso, di incaricare direttamente il legale che ha sostenuto l'Ente, nella prima fase, avverso l'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

2-di autorizzare, di conseguenza, il Sindaco a stare in giudizio, resistere e sottoscrivere tutti gli atti giudiziari susseguenti, al fine di opporsi avverso la sentenza n.23 del 12 giugno 2023, depositata in cancelleria il 28 giugno 2023, emessa da Giudice di Pace di Lercara Friddi sul procedimento promosso dal sig. D.M.B. c/Comune di Alia (R.G. n. 41/2022), confermando al contempo l'incarico al legale Giulia Campo;

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'artr. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 02 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	II SINDACO	II SEGRETARIO GENERALE
Rag. SALVATRICE VICARI	Dott. ANTONINO GUCCIONE	Dott. SALVATORE GAETANI LISEO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
V. Gabriella SPERA

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
V. Gabriella SPERA

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del _____.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991.

[] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /2023 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LERCARA FRIDDI

SENT. N° 23/2023
R.G. N° 41/2022
REP. N° 16/2023
CRON. N° 78/2023

dott.ssa avv. Giovanna Cannizzaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 41 r.g.a.c. dell'anno 2022, promossa da

DI MARCO BERNARDO, nato ad Alia il 04.11.1972 (DMRBNR72S04A195X) residente ad Alia alla via Cava n. 3, elettivamente domiciliato in Roccapalumba alla via Umberto In. 77 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Gioia, dal quale è rappresentata e difesa, giusto mandato in calce all'atto di citazione,

ATTORE

CONTRO

COMUNE DI ALIA, C.F. 85000630823, CON SEDE IN ALIA (PA) ALLA VIA REGINA ELENA N. 1, IN PERSONA DEL SINDACO P.T., ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESSO L'AVVOCATO GIULIA CAMPO, CHE LO RAPPRESENTA E DIFENDE GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 134 DEL 19.10.2022 E GIUSTA SEPARATA PROCURA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 3 C.P.C.

CONVENUTO

Conclusione dell'attore: come da verbale di causa del 12.6.2023

Conclusione del convenuto: come da verbale di causa del 12.6.2023.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l'attore conveniva a giudizio il Comune di Alia deducendo di avere subito danni alla propria autovettura Volkswagen targata AW231KE mentre era alla sua guida per una insidia stradale (buca), riportando

danni meglio indicati in atto di citazione al quale ci si riporta, pari ad euro 1605,00. Sul posto intervenivano i Vigili Urbani di Alia. Lamentava responsabilità ex art. 2051 cc del Comune di Alia e/o art. 2043 cc. . L'attore metteva in mora il Comune di Alia che rimaneva inerte indi avviava la negoziazione assistita. Si costituiva il Comune di Alia il quale negava responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc e contestava il quantum. La causa veniva istruita col teste Galbo Santo Brosteam Ansioara. Indi all'udienza del 12.6.2023 i procuratori delle parti concludevano come in epigrafe riportato. Il Giudice di Pace poneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

La domanda attorea risulta fondata nel merito indi va accolta. Parte attrice ha provato l'esistenza della buca (cfr. foto in atti) ed il collegamento del danno con la buca non visibile né segnalata (cfr. testimonianza del teste Sig.ra Brosteanu Ansioara) . Recente giurisprudenza di legittimità cui questo Giudicante aderisce (cfr. Cass. 3^ sent. N. 4051/2023 e Cass. Sent. N. 4035/2021) è oramai pacifica nel ritenere che il danneggiato debba provare il danno e la riconducibilità dello stesso alla buca (come nel caso di specie) e, dunque, l'esistenza nel nesso causale con la stessa , di contro è il danneggiante a dovere provare l'esistenza del caso fortuito che lo esime dal rispondere del danno ricevuto dal danneggiato, caso fortuito che si sostanzia nel fatto imprevedibile o fatto del terzo o del danneggiato che abbia eliso il nesso causale tra danno e fatto danneggiante, comportamento del danneggiato che, comunque, non assume rilevanza nel caso di responsabilità ex art. 2051 cc atteso che nell'ipotesi di tale configurazione normativa assumono rilevanza giuridica oltre gli elementi sopra indicati anche la custodia cui la P.A. è tenuta rispetto al bene, giusto R.D. 15 Novembre 1923 n. 2056 art. 15, ed a nulla più rileva l'esenzione di responsabilità del Comune in base alla estensione del territorio che non abbia consentito al Comune di opportunamente vigilare sul territorio.

- Accertata la responsabilità del Comune, in merito al quantum i preventivi di spesa oltre ad essere confermati dal teste Galbo non risultano contestati da parte convenuta. Sul punto si è espressa la S.C. con ordinanza del 03.12.2020 n. 27624 la quale ha ritenuto che l'attore risultasse esonerato dall'onere di provare il fatto

non contestato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 115 e 167 c.p.c. Se il preventivo possiede i requisiti minimi essenziali per essere considerato un documento in senso formale e giuridico, va considerato al pari di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria. Nel caso di specie parte convenuta non ha contestato in maniera specifica, in ossequio al disposto dell'art. 115 c.p.c., la prova del quantum a mezzo preventivo a cura dell'attore. Il danno emerso in giudizio (euro 695,00+ euro 910,00) ammonta ad euro 1605,00 oltre iva. Alla luce di quanto detto condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento danni a favore dell'attore pari ad euro 1200,00 oltre iva, c.p.a e spese forfetarie, come per legge, da distrarre a favore dello Stato.

P.Q.M.

IL Giudice di Pace di Termini Imerese Dott. Avv. Giovanna Cannizzaro,
nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 2051 c.c.

Accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto, riconosce la responsabilità civile del convenuto, in persona del Sindaco p.t. e lo condanna al risarcimento danni pari ad euro 1605,00 oltre iva. condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento danni a favore dell'attore pari ad euro 1200,00 oltre iva, c.p.a e spese forfetarie, come per legge, da distrarre a favore dello Stato

Termini Imerese, li 12.6.2023

LERCARA FRIDDI

IL GIUDICE DI PACE
DOTT. AVV. GIOVANNA CANNIZZARO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
LERCARA FRIDDI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 20 GIU. 2023

IL CANCELLIERE

Salvatore Lojorle

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

e corre data di

3

Lercara Friddi

12 GIU 2023

Salvatore Lojorle

Apparecchio alla richiesta

PRENDI A DEBITO G.P. 1172/22

Per la prima volta per la prima volta.

Levato da d. 12 LUG. 2022

IL CANCELLIERE
Salvatore Loforte

n. 41/2022 R.G.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LERCARA FRIDDI

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

[Udienza del 14 novembre 2022 – Giudice dott. Cannizzaro]

Per: il **COMUNE DI ALIA** (cod. fisc. 85000630823) con sede in Alia (PA) alla via Regina Elena n. 1, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso l'avvocato Giulia Campo (c.f. CMPGLI91T69H163R - PEC giulia.campo@avvragusa.legalmail.it — fax 09321841300) con studio in Catania, Viale XX Settembre n. 22 che lo rappresenta e difende in virtù di Deliberazione di Giunta Municipale n. 134 del 19/10/2022 e giusta separata procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.

- amministrazione convenuta -

Contro: **DI MARCO BERNARDO** (cod. fisc. DMRBNR72S04A195X), nato ad Alia il 4/11/1972 e ivi residente alla via Cava n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Di Gioia (cod. fisc. DGISVT81A28G273Q), con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roccapalumba, via Umberto I n.77

-attore-

Per avversare l'atto di citazione (doc. 2), notificato il 19 agosto 2022 con il quale l'attore ha citato in giudizio il Comune di Alia, in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni tutti patiti e/o patendi dal sig. Di Marco Bernardo, per i motivi di cui al presente atto, quantificati nella somma di euro 1.605,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, ovvero la superiore o inferiore somma che risultasse di giustizia all'esito del giudizio il tutto ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c.

Per una migliore comprensione della questione dedotta in giudizio, si premette in

IN FATTO

L'odierno attore asserisce di aver subito il giorno 25 marzo 2022 in pieno giorno e precisamente alle ore 11:30, mentre era alla guida della propria autovettura Volkswagen targata AW231KE, un sinistro a causa di insidia stradale ubicata in via Palermo, all'altezza dell'auto officina del sig. Miceli Salvatore. Il sig. Di Marco asserisce, inoltre, che la propria autovettura abbia subito ingenti danni, per la riparazione dei quali venivano effettuati ben due interventi da parte della ditta Galbo Service s.n.c. di Cerda, il primo per una spesa di euro 910,00 e il secondo per una spesa di euro 695,00.

Con la presente comparsa il Comune di Alia si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore contestando la domanda attorea perché infondata in fatto e per le seguenti ragioni:

IN DIRITTO

SULL'AN

Inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c.

L'attore non può ascrivere al Comune di Alia alcuna responsabilità a titolo di *culpa in vigilando* atteso che, come si dimostrerà nel prosieguo, in nessun modo può ritenersi che il predetto abbia disatteso agli obblighi di vigilare, mantenere e custodire il bene, in questo caso la strada, in qualità di gestore e proprietario della strada ai sensi dell'art. 14, primo comma, del D.lgs. n. 285/92 (Codice della strada).

Ed invero, in materia di responsabilità per cose in custodia la Suprema Corte, con la sentenza n. 15383/2006 ha avuto modo di specificare che tale forma di responsabilità oggettiva del custode è esclusa *"allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato; si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno"*.

Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità *"il giudizio sull'autonomia idoneità causale del fatto esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di*

essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fatto esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ." (v. Cass. civ. n. 584/2001).

Ora, anche volendo per assurdo ammettere che la fattispecie possa essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. il comportamento colposo dell'attore elide il nesso causale tra l'evento e il danno. E, infatti, va sottolineata la circostanza che il sinistro è avvenuto in pieno giorno e in perfette condizioni di luce, precisamente alle 11:30, quando la buca stradale era perfettamente visibile e avrebbe potuto essere evitato solo che l'odierno attore avesse osservato delle normali cautele.

Orbene la disciplina della responsabilità per danno da cosa in custodia impone al danneggiato la dimostrazione del fatto dannoso, il fatto omissivo dell'adozione di cautele necessarie a garantire la sicurezza del bene custodito e il nesso di causalità fra i due predetti elementi. La prova liberatoria spettante al convenuto ha per oggetto la dimostrazione, in positivo, del caso fortuito incidentale; in proposito quest'ultimo può ben essere costituito dal comportamento colposo del danneggiato, che abbia contribuito al fatto dannoso (*cf. Tribunale di Roma, sez. II, 20 luglio 2009, n. 16039*).

Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa nello stesso senso affermando che la responsabilità dell'ente proprietario della strada deve ritenersi esclusa ove la vittima sia incorsa nella omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico con la conseguente interruzione del nesso eziologico tra il bene in custodia ed il danno (*Cass. civ. Ordinanze 2480, 2481, 2482 del 2018*).

E, infatti, come anche di recente è stato chiarito dalla Suprema Corte, in forza del principio di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione ciascun soggetto è tenuto ad adottare "condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile"

(Cass. 17443/2019). Con la conseguenza che l'imprudenza del danneggiato interrompe il nesso causale ogni volta che *"sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro"* (Cass. Ord. 2345/2019; Cass. Ord. 9315/2019).

Peraltro *"considerati i particolari caratteri che in concreto ha la 'custodia' (ex art. 2051 c.c.) della sede stradale e dei marciapiedi da parte dell'ente territoriale, non può ritenersi che l'utente sia esonerato dal minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza che gli impone di guardare dove posa i propri passi (considerato appunto che, dati l'estensione della cosa, l'uso di 'massa' della stessa, la non volontarietà della custodia facente capo al Comune, la scarsità delle risorse disponibili per gli enti locali e la discrezionalità amministrativa, è tutt'altro che infrequente, come detto, imbattersi in irregolarità del manto stradale"* (Tribunale di Milano, sez. X, n. 11222 del 16 ottobre 2012).

Al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire nella recente ordinanza del 1° ottobre – 12 novembre 2020, n. 25460, che *"quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso"*.

Invero risulta per tabulas che l'odierno attore percorreva la strada in cui il sinistro si è verificato ad un ora in cui le condizioni di luce consentivano una assoluta visibilità della buca posta sulla sede stradale e, dalle fotografie scattate dalla Polizia Municipale il giorno stesso del sinistro (All. 2), risulta che detta buca era di dimensioni tali da poter essere agevolmente individuata. Ne deriva che l'odierno attore avrebbe potuto agevolmente evitare il sinistro. E' dunque evidente che la predetta circostanza, vale a dire la violazione dell'obbligo di prestare la dovuta cautela nella circolazione stradale, è la causa esclusiva del fatto dannoso con conseguente esclusione del nesso di causalità tra lo stato della strada e il danno lamentato dall'attore.

In altre parole, l'odierno attore avrebbe potuto evitare l'asserita fonte di pericolo, in quanto oggettivamente e soggettivamente evitabile, se avesse adottato la diligenza comune e ordinaria, prevista e imposta dalle norme di condotta generali non codificate oltre che da quelle specifiche codificate.

Il sinistro asseritamente occorso deve, pertanto, ricondursi alla esclusiva colpa del Sig. Di Marco con ciò escludendosi il diritto qualsivoglia ristoro del danno ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., espressamente richiamato dall'art. 2056 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale.

Infine, nessuna prova è stata fornita da controparte atta a dimostrare che la buca costituisse una insidia o trabocchetto. L'odierno attore si limita infatti ad affermare apoditticamente che essa sarebbe stata "non visibile" senza chiarire le motivazioni della non visibilità della medesima né fornire alcuna indicazione in merito idonee a comprovare che il sinistro non sarebbe stato evitabile neppure con l'ordinaria diligenza. La non visibilità della buca in questione viene in ogni caso contraddetta dalle caratteristiche della predetta come risultanti dalle fotografie scattate dalla Polizia Municipale e allegate alla presente comparsa sub 2.

SUL QUANTUM

Senza recesso dalle superiori difese, e nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudice dovesse accertare la responsabilità del sinistro in capo all'ente, si vuole in questa sede contestare la domanda risarcitoria di parte attrice in quanto infondata e del tutto priva di idoneo supporto probatorio.

Parte attrice, infatti, ai fini della quantificazione del danno subito, si è limitato ad allegare i preventivi di spesa redatti dalla carrozzeria Galbo snc, per la riparazione.

Orbene, per giurisprudenza consolidata, "in caso di sinistro stradale, il preventivo o la fattura del carrozziere prodotta in giudizio non è sufficiente a dimostrare il danno cagionato al veicolo incidentato, tanto più se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla e se non è accompagnata da una quietanza. Inoltre, la mera dizione di "quietanza" apposta sulla fattura non dimostra che il pagamento sia stato effettuato; a tal fine, occorre allegare la prova dell'effettiva dazione del dovuto" (Cass. civ. ordinanza 27 settembre 2017 - 12 febbraio 2018, n. 3293).

CONVENE LA FOLIA
Protocollo Arrivo N. 10577/2023 del 12-07-2023
Doc. Principale - Copia Documento

Avv. GIULIA CAMPO

Viale XX Settembre n. 45 Catania
Via Puglie n. 73 Comiso (RG)
Tel. 095 8185830 - Fax 095436683
campogiulia@gmail.com
giulia.campo@pec.ordineavvocaticatania.it
P.I. 01681370886 - C.F. CMPGLI91T69H163R

Spett.le Comune di Alia

Ufficio Affari Legali e Contenzioso

Alla c.a. della dott.ssa Maria Grazia Gibino

a mezzo PEC: protocolloalia@pec.it

Catania, 11 luglio 2023

Oggetto: relazione sull'esito del procedimento R.G. n. 41/2022 svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi (PA), tra il Sig. Di Marco Bernardo e il Comune di Alia – Sentenza del 28 giugno 2023.

Con riferimento all'incarico difensivo relativo al procedimento in oggetto, si comunica che il Giudice di Pace di Lercara Friddi con sentenza depositata il 30 giugno 2023 ha accolto la domanda dell'attore e per l'effetto riconosciuto la responsabilità civile del Comune di Alia condannandolo al risarcimento danni pari a euro 1.605,00.

Il Giudice ha, infatti, ritenuto che il Sig. Di Marco abbia provato l'esistenza della buca, il collegamento del danno con la buca ritenuta "non visibile" né "segnalata" e che pertanto ciò fosse sufficiente a gravare il Comune della responsabilità in relazione al danno subito dall'autovettura del predetto.

Va, tuttavia, rilevato che nel corso dell'istruttoria è emersa la circostanza che il Sig. Di Marco, alla guida della sua autovettura, non si era avveduto della buca presente sull'asfalto non perché essa fosse di per sé non visibile, costituendo in tal modo una insidia o trabocchetto, ma in quanto il predetto era stato abbagliato dalla luce del sole. Tale circostanza, che questa difesa ha opportunamente evidenziato, non è stata in alcun modo presa in considerazione dal Giudice di Pace non solo in quanto escludente la responsabilità di Codesto Ente ma neppure ai fini dell'accertamento di un concorso di colpa del danneggiato.

Il Giudice ha, infatti, ritenuto, in contrasto con l'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, che *"il comportamento del danneggiato non assume rilevanza nel caso di responsabilità ex art. 2051"*.

Non solo, la sentenza non ha tenuto conto della contestazione del *quantum* della somma chiesta a titolo risarcitorio, opportunamente contestata dalla scrivente, in giudizio.

Sotto tali profili si ritiene che la sentenza in questione sia appellabile.


Il termine per proporre appello, in assenza di notificazione da parte dell'attore, scade in data 30 gennaio 2024.

Si rappresenta altresì che in data 5 luglio 2023, il procuratore dei sig. Di Marco ha avanzato istanza di esecuzione della sentenza, richiedendo il pagamento in favore del suo assistito di € 1.605,00.

Allego alla presente anche la copia della comunicazione, nella quale sono riportati i dati per eseguire il pagamento.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo distinti saluti.

Avv. Giulia Campo

A handwritten signature in black ink, reading "Giulia Campo". The signature is written in a cursive, flowing style with a large, stylized 'G' and 'C'.

Giudice di Pace di Lercara Friddi

NOTE AUTORIZZATE

[Ud. 12/06/2023]

Per: il **COMUNE DI ALIA** rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Campo

CONVENUTO

Contro: **DI MARCO BERNARDO** rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Di Gioia

ATTORE

In ossequio a quanto disposto all'udienza dell'8 maggio 2023 si rassegnano qui di seguito le conclusioni formulate per la parte attrice.

In primo luogo ci si richiama integralmente alle difese già svolte in seno alla comparsa di costituzione e risposta e ai verbali d'udienza.

In secondo luogo si osserva che la testimonianza resa dalla Sig.ra Brosteanu Anisoara dovrà essere oggetto di prudente valutazione essendo quest'ultima, come espressamente dichiarato, coniuge dell'odierno attore.

In ogni caso a prescindere da tale circostanza, va sottolineato il fatto che la predetta ha dichiarato che la buca non sarebbe stata visibile *"a causa del fatto che le luci del sole ne impedivano l'avvistamento in quanto abbagliavano il conducente del mezzo"*.

Dunque, la buca in questione non sarebbe stata in sé e per sé non visibile, ma l'odierno attore non sarebbe stato in grado di scorgerla esclusivamente a causa del fatto che il predetto era stato abbagliato dal sole nel momento in cui il sinistro si è verificato.

Ebbene basti al riguardo richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di responsabilità civile e penale per i danni prodotti dal conducente di un' autovettura per abbagliamento da raggi solari secondo cui se i raggi di sole impediscono la vista, il conducente ha l'obbligo di rallentare

la marcia, accostarsi ed eventualmente fermarsi e successivamente prendere tutte le misure di precauzione necessarie come gli occhiali da sole o il parasole interno al tergicristalli. E, infatti, "il comma 2 dell'articolo 141 C.d.S. impone al conducente di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile ... L'articolo 141 C.d.S., sebbene definita quale norma "elastica", contiene precise indicazioni sui comportamenti da adottarsi nella circolazione stradale; la sua violazione, pertanto, integra una ipotesi di colpa specifica". Corte di Cassazione, sentenza 1 febbraio 2023 n. 4155; Corte di Cassazione, sentenza 29 marzo - 25 giugno 2019, n. 27876).

Ciò in quanto proseguire la marcia nonostante si sia abbagliati dalla luce del sole integra un comportamento contrario alla normale diligenza cosicché il danno all'autoveicolo deve ritenersi in effetti essere stato provocato dallo stesso comportamento del danneggiato. Ne deriva che tale condotta imprudente consistente nel proseguire la marcia nonostante si sia abbagliati dal sole invece di arrestare l'autovettura, costituisce di per sé il c.d. fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.

In altre parole, l'odierno attore avrebbe potuto evitare l'asserita fonte di pericolo, in quanto oggettivamente e soggettivamente evitabile, se avesse adottato la diligenza comune e ordinaria, prevista e imposta dalle norme di condotta generali non codificate oltre che da quelle specifiche codificate.

Il sinistro asseritamente occorso deve, pertanto, ricondursi alla esclusiva colpa del Sig. Di Marco con ciò escludendosi il diritto qualsivoglia ristoro del danno ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., espressamente richiamato dall'art. 2056 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale.

Infine, proprio la circostanza che la buca non fosse di per sé (ossia intrinsecamente) invisibile esclude che la predetta costituisse una insidia o trabocchetto. La non visibilità intrinseca della buca in questione

viene in ogni caso contraddetta dalle caratteristiche della predetta come risultanti dalle fotografie scattate dalla Polizia Municipale e allegate alla comparsa di costituzione dell'odierno convenuto sub 2.

In coerenza, si precisano le conclusioni come segue:

PIACCIA

all'On.le Giudice adito

a) in via principale, rigettare la domanda attorea, perché infondata e priva di pregio, sia in fatto sia in diritto, e conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla deve il Comune di Alia alla Sig. Di Marco Bernardo;

b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta principale, ritenere l'odierno attore corresponsabile dell'evento, decidendo per la gradazione di responsabilità nel verificarsi dell'evento medesimo in virtù della gravità di colpa ravvisata nella negligente condotta dello stesso, tenuto anche conto dell'entità del danno asseritamente causato.

Catania, 12 giugno 2023

Avv. Giulia Campo

